SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 dicembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 ottobre 2021, n. **212**.

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica. (21G00235) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Partinico. (21A07271) . . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 dicembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (21A07415) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 13 dicembre 2021.

Modifica del saggio di interesse legale. (21A07417) . . . . *Pag.* 11

Ministero della salute

DECRETO 30 ottobre 2021.

Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021. (21A07285) . . . . *Pag.* 12
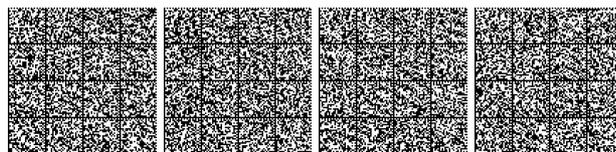
DECRETO 2 dicembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (21A07274) . . . . *Pag.* 15

ORDINANZA 14 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A07442) . . . . *Pag.* 17

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 6 ottobre 2021.

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso. (21A07272). . . . . *Pag.* 20

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 settembre 2021.

Attuazione dell'articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018. Finanziamento da parte Inail dell'assegno di ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. (21A07273). . . . . *Pag.* 23

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 18 novembre 2021.

Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. (21A07308) . . . . *Pag.* 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori della pesca denominata «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni», in Ancona. (21A07287). *Pag.* 29

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2021.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nostrano Valtrompia» registrata in qualità di denominazione di origine protetta con regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2012 della Commissione del 6 luglio 2012. (21A07278) . . . . *Pag.* 32

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carrozzeria Europa società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore. (21A07282). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. D.L.P. logistica e trasporti in liquidazione», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore. (21A07283) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (21A07284). . . . . *Pag.* 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università degli studi «Link Campus University»

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2021.

Modifica dello statuto. (21A07275) . . . . *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fraxiparina» e «Fraxodi» (21A07277). . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn» (21A07295). . . . . *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn» (21A07296). . . . . *Pag.* 42
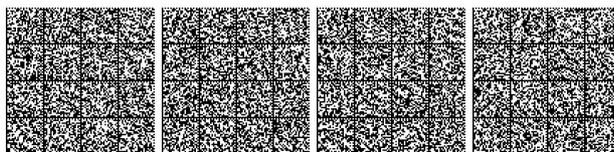
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canesten» (21A07297). . . . . *Pag.* 43

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2021 (21A07330) . . . . . . *Pag.* 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2021 (21A07331) . . . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2021 (21A07332) . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2021 (21A07333). . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2021 (21A07334). . . . . *Pag.* 45

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente il decreto 30 novembre 2021 di ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Campania. (21A07288) . . . . *Pag.* 46

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Alphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alle dimensioni minima della maglia della rete e della distanza dalla costa. (21A07276) . . . . *Pag.* 46

Segretariato generale della giustizia amministrativa

Convocazione del collegio per la elezione di un giudice della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87. (21A07289) . . . . *Pag.* 46

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle determine 5 novembre 2021, relative alla classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Abiraterone Mylan», «Bimzelx» e «Evrenzo», approvati con procedura centralizzata, dell'Agenzia italiana del farmaco. *(21A07388)* . *Pag.* 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 novembre 2021.

Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (21A07258)
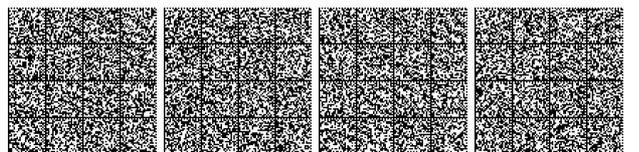
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2021, n. **212**.

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica e al reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, «Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;

Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 29 ottobre 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzione degli atleti

1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.

2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

Art. 2.

Modalità di assunzione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo 1 i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *c)*, commi 1-*bis* e 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto. Ai fini dell'accertamento circa il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del predetto decreto legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale specificata al comma 3.

2. I limiti di età per la partecipazione ai concorsi sono stabiliti in conformità all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sull'accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato.

3. Il bando di concorso indica specificamente le discipline sportive e le specialità di tali discipline per le quali sono messi a concorso i relativi posti, nonché la categoria di disabilità richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva pratica-

ta, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (*International Paralympic Committee*) e dalle Federazioni sportive di riferimento.
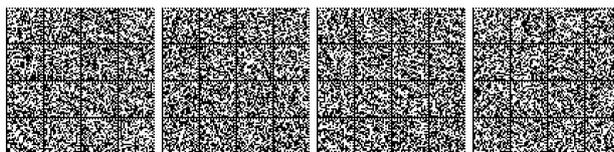
4. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a seguito di proposta di assunzione formulata dal Responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», che specifica le discipline sportive, le relative specialità e le categorie di disabilità. Il bando indica altresì:

a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva prevista dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

5. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate dal titolo IV del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario ovvero da un primo dirigente di polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e da un terzo membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.

7. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

8. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3.

Titoli

1. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. Ai fini concorsuali sono valutati i titoli sportivi conseguiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando.

2. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che sono allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 4.

Cessazione dell'appartenenza alla sezione paralimpica e reimpiego

1. Gli atleti paralimpici assunti con le modalità previste dall'articolo 2 cessano di appartenere alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria non prima di quattro anni dalla data della loro assunzione, previa deliberazione del Consiglio direttivo delle «Fiamme Azzurre», qualora gli stessi, nelle due stagioni agonistiche precedenti alla data della cessazione, siano usciti dal «Club Italia Paralimpico» ovvero non siano riusciti a conseguire o mantenere l'attestato di atleta di interesse nazionale paralimpico rilasciato dal Comitato Italiano Paralimpico, ovvero dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono impiegati, in considerazione delle disabilità di cui sono portatori, in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi d'istituto, come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Ove la disabilità del soggetto di cui al comma 1 sia tale da escluderne l'impiego ai sensi del comma 2, si procede ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Agli atleti è comunque garantita la priorità d'impiego nelle funzioni previste dal comma 7 del predetto articolo 75.

Art. 5.

Rinvio

1. Per quanto non previsto del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché le disposizioni previste dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: CARTABIA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2836

Tabella A (art. 3, comma 2)

A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

1) medaglia ai Giochi paralimpici fino a punti 30;

2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici fino a punti 25;

3) record mondiale paralimpico punti 25;

4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica punti 20;

5) medaglia ai Campionati europei paralimpici fino a punti 15;

6) record europeo paralimpico punti 15;

7) vincitore di Coppa europea paralimpica punti 12;

8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del Mediterraneo paralimpici fino a punti 12;

9) Campione italiano paralimpico punti 12;

10) Record italiano paralimpico punti 15;

11) Vincitore di Coppa Italia paralimpica punti 10;

12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;

13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5.

B) CATEGORIA II.

Titoli di studio e di abilitazione professionale:

1) diploma di laurea punti 2;

A) corso di specializzazione *post lauream* punti 0,5;

B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;

2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado punti 1;

3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»:

«Art. 43 *(Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre)*. — 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" è istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Le "Fiamme Azzurre" reclutano, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»:

«Art. 5 *(Nomina ad allievo agente di polizia)*. — 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

c) efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.

4-*bis*. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
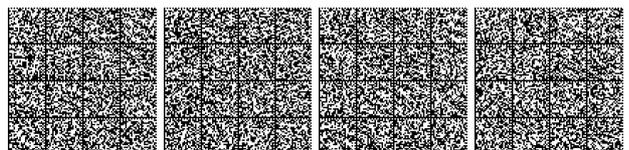
5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.».

«Art. 122 *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi)*. — 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 . Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.».

«Art. 123 *(Cause di non idoneità)*. — 1. Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria;

d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;

f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;

g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;

h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

i) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;

l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

m) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

q) le neoplasie di qualunque sede o natura;

r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.».

«Art. 124 *(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali)*. — 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.».

«Art. 125 *(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente)*. — 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
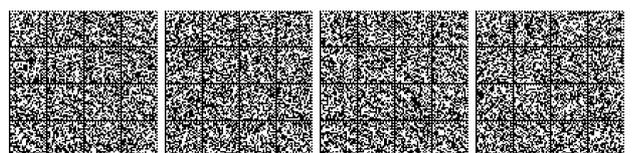
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro):

«Art. 28 *(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

— Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.

— Il TITOLO IV del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: «Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»:

«Art. 5 *(Compiti istituzionali)*. — 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto.

4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 75 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 75 *(Utilizzazione del personale invalido)*. — 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.».

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

— Si riporta il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 84 *(Personale)*. — 1. Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.

2. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attività agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attività sportive, anche in sede periferica.

3.

4. La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.».

21G00235
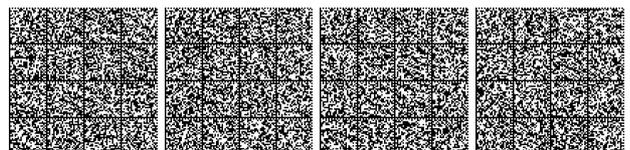
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Partinico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Guido Nicolò Longo, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Maria Baratta e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Isabella Giusto;

Visto il successivo decreto in data 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo, con il quale la dott.ssa Concetta Caruso è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Partinico, in sostituzione del dott. Guido Nicolò Longo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

la durata dello svolgimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 3186

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Partinico (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2020, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il prefetto di Palermo, nella relazione del 4 novembre 2021 - nel dare conto di come recenti provvedimenti di natura cautelare emessi dal giudice per le indagini preliminari di Palermo nei confronti di diversi soggetti per reati associativi attestino la pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio del Comune di Partinico - ha evidenziato che l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 4 novembre 2021, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto, della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine di sei mesi previsto dalla legge, al fine di consolidare il percorso di legalità intrapreso nell'amministrazione del Comune di Partinico.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto, al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione ha disposto un riassetto delle competenze dei diversi uffici comunali ed attivato il necessario processo di rotazione del personale in servizio, tenendo in considerazione le risultanze emerse in sede ispettiva. All'uopo è stato approvato il «piano del fabbisogno del personale» relativo agli anni 2021/2023, nel quale è prevista la rideterminazione della dotazione organica dei dipendenti, ciò consentirà di dotare tutti gli uffici comunali delle necessarie figure apicali. A tali fini la terna commissariale ha programmato di approvare entro i prossimi mesi il bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, nel quale, tra l'altro, sarà prevista l'assunzione di nuovo personale già da gennaio 2022, termine temporale dal quale il Comune di Partinico uscirà dalla situazione di dissesto finanziario.

In un'ottica di miglioramento dell'attività amministrativa la terna commissariale si è avvalsa di funzionari con specifiche professionalità, assegnati in posizione di comando ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000, rendendo così possibile avviare la programmazione di alcuni investimenti nell'ambito dei lavori e dei servizi pubblici finanziati con le risorse destinate proprio ai comuni commissariati.

L'organo straordinario è inoltre intervenuto sui regolamenti dell'ente aggiornandoli alle vigenti disposizioni normative a maggior garanzia della legalità dell'azione amministrativa; la revisione ha riguardato anche lo statuto comunale, nel quale è stato previsto l'obbligo per l'ente locale di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di soggetti imputati per fatti di mafia.

Un ulteriore, significativo intervento ha interessato il piano triennale anticorruzione e trasparenza, nel quale sono state aggiunte nuove aree di rischio, tra cui quella dei servizi sociali e quella relativa alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'azione amministrativa posta in essere dalla commissione straordinaria ha interessato anche i settori economico-finanziario, servizi e lavori pubblici, edilizia urbanistica, nei quali sono state evidenziate le maggiori criticità, disponendo direttive al fine di assicurare il ripristino
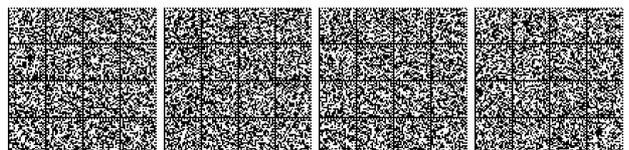
dei principi di legalità e buon andamento nei procedimenti di competenza. In particolare, con l'obiettivo di rafforzare i controlli antimafia, la commissione straordinaria ha previsto l'obbligo di aderire ai protocolli di legalità ed ha già sottoscritto con la prefettura di Palermo uno strumento pattizio che prevede di rafforzare la vigilanza nei settori più sensibili, stabilendo di acquisire su tutta la filiera degli appalti pubblici, anche di quelli aventi un valore inferiore alla soglia comunitaria, l'informazione antimafia quale certificazione rilasciata a seguito di più stringenti verifiche.

Analoga attenzione è stata posta al riordino dei delicati servizi «SUE» e «SUAP» (servizi unificati per l'edilizia e sportello unico attività produttive) sui quali, già in sede ispettiva, sono state accertate numerose irregolarità atteso che la quasi totalità delle pratiche istruite erano mancanti delle verifiche antimafia, nemmeno effettuate a campione. In tali uffici la commissione straordinaria ha ripristinato tutte le misure volte a evitare infiltrazioni mafiose, prevedendo, in linea con le vigenti disposizioni normative, accertamenti antimafia preventivi sulle istanze di apertura di esercizi commerciali e controlli sulle regolarità dei pagamenti dei tributi comunali inerenti alle scia commerciali; è inoltre stata disposta la revoca di autorizzazioni o la chiusura di attività in caso di accertamenti negativi.

Numerose sono le iniziative intraprese nel settore dei lavori pubblici che hanno consentito di avviare importanti opere, molte delle quali potrebbero essere concluse nei prossimi mesi; in tale ambito, particolarmente impegnative sono state le proposte volte a dare impulso a progetti di recupero, di manutenzione straordinaria e di efficientamento del patrimonio comunale, lavori talvolta finanziati con i fondi *ex* articolo 243 TUOEL o con il fondo di coesione.

Peculiare attenzione è stata altresì dedicata alla gestione dei servizi cimiteriali; a tal riguardo, l'organo commissariale ha programmato un ampliamento degli spazi del cimitero e la costruzione di nuovi loculi con la previsione di concludere i lavori entro il primo semestre del 2022.

Le numerose attività poste in essere o programmate dalla commissione straordinaria, nelle quali risulta tuttora impegnata, devono essere portate a conclusione al fine di consolidare il percorso di legalità avviato dall'ente locale e scongiurare la pervasività della criminalità organizzata i cui interessi notoriamente gravitano sui settori dei pubblici appalti e dei servizi comunali.

È stato, inoltre, avviato il processo di informatizzazione dell'ente locale che consentirà entro i prossimi mesi di dematerializzare gli atti amministrativi, migliorare il sistema di protocollazione della corrispondenza, rendere possibile l'accessibilità *on-line* di alcuni servizi comunali con il «sistema pubblico di identità digitale» (spid) e portare a compimento l'integrazione della piattaforma pagoPa.

Anche al settore della riscossione dei tributi comunali è stata dedicata una specifica attività di risanamento, in considerazione dello stato di dissesto finanziario deliberato dal Comune di Partinico nel 2018 provocato anche dalla scarsa capacità di riscossione delle proprie entrate. Tali elementi di forte criticità hanno indotto l'organo commissariale, di intesa con il revisore dei conti e con la commissione di liquidazione, ad imprimere una forte accelerazione al processo di riordino complessivo del settore con l'adozione dei principali adempimenti contabili necessari al risanamento finanziario dell'ente che però non si è ancora concluso.

Nel settore dei servizi sociali, nel quale la commissione di indagine ha rilevato gravi irregolarità nella elargizione di rette liquidate ad associazioni o cooperative con grave danno economico per l'ente, sono state intensificate le verifiche ed i controlli sugli atti, tuttora in corso da parte della terna commissariale, per la quantificazione dell'indebito e per le conseguenti azioni di recupero.

Al fine di assicurare una migliore gestione dei beni confiscati alla mafia la terna commissariale ha deliberato l'adesione del Comune di Partinico al consorzio «sviluppo e legalità» costituito con i Comuni della Valle dello Jato per l'utilizzo di tali beni da destinare a finalità agricole. È inoltre in programma la predisposizione di un avviso pubblico per consentire in maniera quanto più estesa l'utilizzo per finalità sociali del patrimonio ancora inutilizzato.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «Decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 dicembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 101.469 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 dicembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 dicembre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via *telefax*, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 dicembre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna ad un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07415

DECRETO 13 dicembre 2021.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO

21A07417
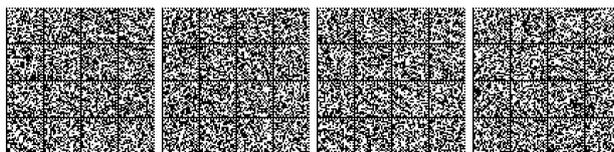
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2021.

Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 19-*septies* del decreto-legge n. 137 del 2020, recante «Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2011»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 19-*septies*, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

Visto il comma 5 del medesimo art. 19-*septies*, ai sensi del quale «Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Visto il comma 6 dell'art. 19- septies del decreto-legge n. 137 del 2020, nel quale si prevede che «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile», e, in particolare, l'art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2011, recante «Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 153 del 2009», e, in particolare, l'art. 3, che individua i dispositivi strumentali utilizzabili in farmacia per l'erogazione dei servizi di secondo livello;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, e l'art. 71, in materia di controlli delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, il titolo I, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e, in particolare, l'art. 37, comma 49-*bis*, ai sensi del quale i soggetti titolari di partita IVA che intendono
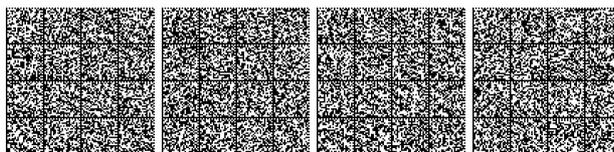
effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista l'Intesa rep. atti n. 167 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 17 ottobre 2019, con cui viene sancito l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'approvazione delle «Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità», redatte dal Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - ed. luglio 2019;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie».

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Considerato che le predette Linee di indirizzo riconoscono espressamente alle farmacie di comunità l'esecuzione, tra l'altro, di servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 19-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al presente decreto è riconosciuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, nel limite delle risorse disponibili, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e il noleggio delle seguenti apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina individuate dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010:

a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;

c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;

d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

2. I farmacisti verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente sulla qualità e sicurezza dei dispositivi di telemedicina e sono responsabili del corretto funzionamento e della manutenzione dei dispositivi stessi.

3. L'utilizzo dei dispositivi di telemedicina è consentito al personale sanitario e ai farmacisti adeguatamente formati.

Art. 5.

Procedura di concessione del contributo

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale.

2. Nell'istanza di cui al comma 1 i soggetti richiedenti:

a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa;

b) dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2;

c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui all'art. 4, indicando l'identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonché i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica;

d) indicano l'ammontare del credito d'imposta teoricamente spettante;

e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina;

f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero della salute secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite il Sistema tessera sanitaria, e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

4. Il Ministero della salute, ricevuta, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e nel limite delle risorse complessivamente disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'agevolazione concedibile nel limite massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

5. Il Ministero della salute, dopo aver verificato, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «*de minimis*», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'ammontare del credito d'imposta spettante.

6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette, tramite il Sistema tessera sanitaria, una apposita comunicazione di diniego.

Art. 6.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute ai sensi dell'art. 5. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero della salute, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di
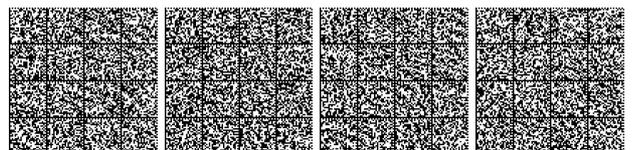
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 7.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 9.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8.

Controlli

l. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. Al fine di verificare l'esistenza della fattura elettronica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, oggetto di controllo, il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria e con modalità definite d'intesa, può trasmettere all'Agenzia delle entrate i codici identificativi delle fatture ricevute dalle farmacie e l'Agenzia delle entrate fornisce il relativo riscontro.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo accerti, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero della salute, il quale procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 9.

Art. 9.

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del credito d'imposta.

2. II Ministero della salute procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Registro nazionale aiuti di Stato

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2021

Il Ministro della salute: SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2956

21A07285

DECRETO 2 dicembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale
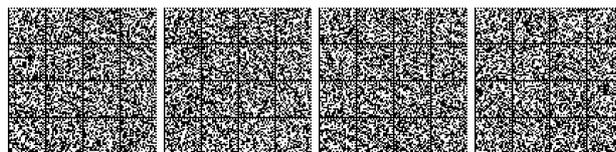
di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2021, n. 144, concernente l'inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive, tra cui la sostanza metossipropamina;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti: le segnalazioni di nuove molecole tra cui 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP, CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel periodo aprile-giugno 2021; l'allerta di grado 2 relativa ad un grave caso di intossicazione correlato all'assunzione delle sostanze metossipropamina e flubromazepam, registrato sul territorio nazionale, nella Provincia di Reggio Emilia, nel mese di aprile 2021 e le informative sui sequestri della sostanza ADB-BUTINACA, effettuati in Italia, a Torino e nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Considerato che le sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza flubromazepam è una benzodiazepina, riconducibile per struttura alla molecola Fenazepam, presente nella tabella IV di cui al testo unico, ove le benzodiazepine trovano generale collocazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 dello stesso testo unico;

Considerato che le sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, EDMB-PINACA e ADB-BUTINACA risultano già sotto controllo in Italia, negli *analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide*, come pure le sostanze 4F-3-metil-α-PHP e N-etileptedrone, negli *analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone*, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, N-etileptedrone e EDMB-PINACA sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che sono stati segnalati quattro sequestri di reperti contenenti la sostanza ADB-BUTINACA, effettuati sul territorio nazionale, da parte dagli agenti della questura di Torino e dei commissariati di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 27 maggio 2021, del 28 giugno 2021, del 7 luglio 2021, del 9 luglio 2021 e del 20 luglio 2021 favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil-α-PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e tenuto conto del grave caso di intossicazione registrato sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1cP-AL-LAD (denominazione comune)

4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica)

1-(ciclopropanecarbonil-6-allil-6-nor-acido lisergico dietilammide) (altra denominazione);

2C-T-21 (denominazione comune)

2-[4-(2-fluoroetilsulfanil)-2,5-dimetossi-fenil]etanammina (denominazione chimica)

4-(2-fluoroetiltio)-2,5-dimetossi-PEA (altra denominazione);

4Br-MAR (denominazione comune)

5-(4-bromofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina (denominazione chimica)

4-bromo-metilaminorex (altra denominazione);
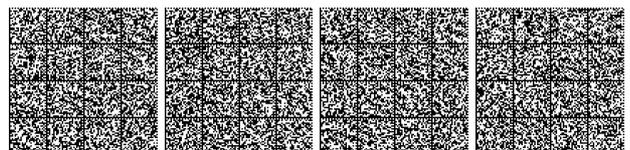
4Cl-MAR (denominazione comune)

5-(4-clorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina (denominazione chimica)

4-cloro-metilaminorex (altra denominazione);

4F-3-metil-α-PHP (denominazione comune)

1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one (denominazione chimica)

4F-3-metil-alfa-PHP (altra denominazione);

4-HO-MALT (denominazione comune)

3-{2-[metil(prop-2-en-1-il)ammino]etil}-1H-indol-4-olo (denominazione chimica)

4-idrossi MALT (altra denominazione);

4-(trifluorometil) U- 47700 (denominazione comune)

N-(2-(dimetilammino)cicloesil)-N-metil-4-(trifluorometil)benzammide (denominazione chimica)

4-TFM U-47700 (altra denominazione);

5-cloro-alfa-metiltriptamina (denominazione comune)

1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina (denominazione chimica)

5Cl-AMT (altra denominazione);

ADB-BUTINACA (denominazione comune)

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazolo-3-carbossamide (denominazione chimica);

CHM-MDMB-CHMINACA (denominazione comune)

Cicloesilmetil 2-(1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica)

CH-MDMB-CHMINACA (altra denominazione);

EDMB-PINACA (denominazione comune)

etil 3,3-dimetil-2-[(1-pentilindazolo-3-carbonil)ammino]butanoato (denominazione chimica)

etil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazolo-3-carbonil)valinato (altra denominazione);

N-etileptedrone (denominazione comune)

2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one (denominazione chimica)

2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one (altra denominazione)

N-etilnoreptedrone (altra denominazione)

etileptedrone (altra denominazione);

PEAP (denominazione comune)

N-etil-1-fenilpentan-2-ammina (denominazione chimica)

feniletilamminopentano (altra denominazione);

protonitazene (denominazione comune)

N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazolo-1-etanammina (denominazione chimica)

proponitazene (altra denominazione).

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico la seguente sostanza:

Flubromazepam (denominazione comune)

7-bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A07274

ORDINANZA 14 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'Allegato 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la raccomandazione (UE) 2021/2150 del Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, prevedendo che «dal 2 dicembre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»;

Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione 2021/2150 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE»;

Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero;

Vista la nota prot. n. 53758 del 24 novembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, con la quale, in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica a livello europeo, sono state avanzate proposte per il rafforzamento delle misure di sanità pubblica per gli ingressi dagli Stati europei;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei casi di contagio;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:

«2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del *Passenger locator form* in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:

«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera *b)*, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera *c)*, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel *Passenger locator form*, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.».

Art. 3.

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, è sostituita dalla seguente:

«Elenco D

Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:

«*c)* presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).».

Art. 4.

1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già disciplinato dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, la lettera *b)* del comma 3 del citato art. 5 è così sostituita:

«*b)* presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;».

Art. 5.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*».

Art. 6.

1. Le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Art. 7.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 3035

21A07442

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 6 ottobre 2021.

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto l'art. 26-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» secondo cui «Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.»;

Visto, in particolare, l'art. 26-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale «Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto, altresì, l'art. 26-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2019, secondo cui «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui» al comma 2;

Visto, altresì, l'art. 26-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto», dei quali 10 milioni di euro sono destinati al credito di imposta oggetto del presente decreto;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l'art. 54, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e 109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
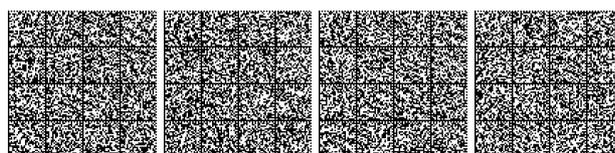
Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 26-*ter*, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 che garantiscano il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 6;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del 19 agosto 2021;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota del 14 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 26-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2.

Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

3. L'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell'esercizio dell'attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3.

Requisiti tecnici e certificazioni

1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all'art. 2, comma 1, possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera *a)*;

b) la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera *b)*.

2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera *a)*, è dimostrato mediante:

a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica *in situ* del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;

b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica *in situ* del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera *b)* consistenti nella conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, è dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Art. 4.

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione *news* dello stesso sito istituzionale.

2. Nella domanda di cui al comma 1 è specificato:

a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. La domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF *Advanced Electronic Signatures*) dal soggetto interessato, è corredata, a pena di esclusione:

a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

b) dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale di cui all'art. 2, comma 3;

c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
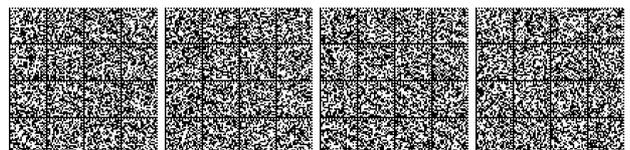
4. Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2 è riconosciuto, da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.

Art. 5.

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo, sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».

Art. 6.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) qualora la documentazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lettera *a)* e *b)*, contenga elementi non veritieri.

2. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 7.

Art. 7.

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti sul divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i relativi importi.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione per via telematica al Ministero della transizione ecologica.

3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2021

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2977

21A07272
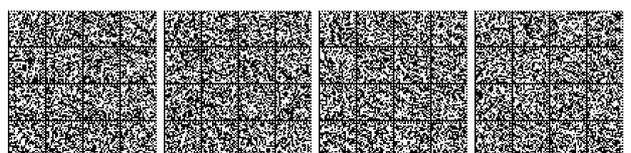
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2021.

Attuazione dell'articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018. Finanziamento da parte Inail dell'assegno di ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce, nella fase di prima applicazione del decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego;

Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui sensi l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019;

Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019, concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione;

Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi le modalità del predetto concorso al finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione comunicati dall'Anpal;

Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a coloro i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nonché, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili per la formazione destinata a lavoratori con disabilità;

Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonché di quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi all'erogazione del predetto assegno;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro.

1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.

Art. 2.

Concorso per gli anni 2019 e 2020

1. L'Inail trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la somma complessiva di euro 48.494,00 per gli anni 2019 e 2020.

2. Il trasferimento della predetta somma è effettuato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Concorso per il triennio 2021-2023

1. Il contributo dell'Inail per il triennio 2021-2023 è determinato, nell'importo di euro 324.000,00 per ciascun anno.

2. Il trasferimento avviene per l'anno 2021 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per gli anni successivi il trasferimento avviene entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Qualora al termine di ciascun esercizio finanziario il contributo dell'Inail risultasse superiore all'importo degli oneri effettivamente sostenuti, nell'anno di riferimento, per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro, le risorse non utilizzate incrementeranno la dotazione finanziaria dell'anno successivo destinata all'erogazione di detto assegno in favore delle persone con disabilità da lavoro.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all'Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro.

2. Nel caso in cui l'importo trasferito dall'Inail a titolo di concorso al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza per difetto del contributo sarà regolata dall'Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e l'eventuale eccedenza sarà regolata mediante trasferimento del relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail entro la stessa data.

Art. 5.

Rideterminazione del concorso a decorrere dal 1° gennaio 2024

1. La misura del concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sarà determinata, tenuto conto dell'andamento della spesa nel triennio precedente, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte di conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2775

21A07273

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 18 novembre 2021.

Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e 15;

Vista, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 45;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, piano di gestione n. 4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità d'aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, altresì, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;
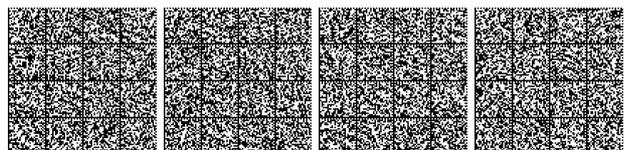
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l'annualità 2022.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto:

a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*full electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D *Final* ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La suddetta dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro, viene suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per l'annualità 2021 ed euro 17,5 milioni per l'annualità 2022;

c) 10 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa *UIC* 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa *IMO* per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
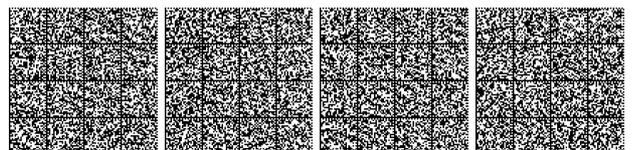
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e ge-

stione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già «delle infrastrutture e dei trasporti») e la società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.

3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

5. L'importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 4.

Prenotazione

1. Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 2, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.

2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Art. 5.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto:

a) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*full electric*) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni
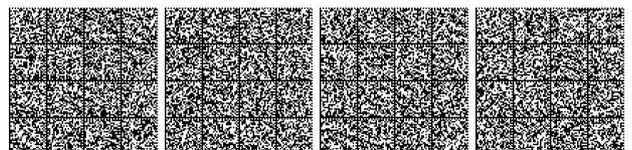
veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione *diesel*;

b) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (*diesel*/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* e *b)*, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate, comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D *Final* ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli *standard* ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

7. Nei casi di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime *ATP*, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera *c)*, installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto *ATP* rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambien-

tale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera *c)*, installate su tali veicoli.
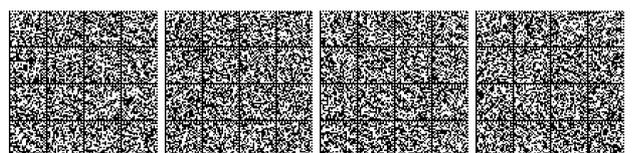
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto *a)*, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 6.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per le attività istruttorie si avvale della società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in qualità di soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.

3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti») e la società Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.

4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 7.

Modalità di dimostrazione dei requisiti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del citato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
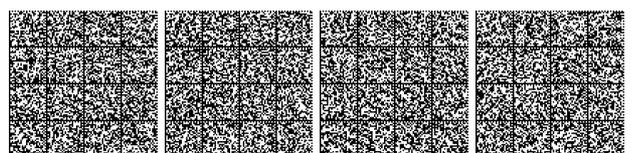
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3031

21A07308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori della pesca denominata «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni», in Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 2021 n. 99872, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2021, adottata con d.d. n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall' U.C.B. al numero 215 in data 1° aprile 2021, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo

decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2021, adottata con d.d. n. 148932 del 30 marzo 2021, registrata dall'U.C.B. al numero 222 in data 1° aprile 2021;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza del 30 aprile 2021 trasmessa a mezzo PEC il 3 maggio 2021 e la successiva integrazione del 15 maggio 2021, pervenuta a mezzo PEC il 17 maggio 2021, presentate dalla organizzazione produttori «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni», con sede in Ancona a via Vanoni, 4 , ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per la pesca della specie Aguglia (*Belone belone*), Aquila di mare (*Myliobatis aquila*), Aragosta (*Palinurus elephas*), Aringa (*Clupea Harengus*), Astice (*Homarus gammarus*), Boga (*Boops boops*), Branzino (*Dicentrarchus labrax*), Busbana (*Trisopterus minutus*), Calamaretto (*Alloteuthis media*), Calamaro (*Loligo vulgaris*), Canestrello (*Aquipecten spp*), Capasanta o Conc. S. Giacomo (*Pecten jacobeaus*), Cefalo o Calamita o Botolo (*Liza ramada*), Cepola (*Cepola macrophtalma*); Cernia o dotto (*Polyprion americanus*); Coda di gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*); Code di Mazzancolle (*Penaeus Kerathurus*); Corvina (*Sciaena umbra*); Dentice (*Dentex dentex*); Fragolino (*Pagellus erythrinus*); Gallinella o cappone (*Chelidonichtys lucerna*); Gambero rosa; (*Parapenaeus longirostris*); Gattuccio (*Scyliorhinus canicula*); Ghiozzo nero (*Gobius niger*); Grancevola o Granceola (*Maja squinado*); Granchio di strascico (*Liocarcinus depurator*); Granchio melograno o Calappa (*Calappa granulata*); Gronco (*Conger conger*); Lanzardo (*Scomber japonicus*); Leccia (*Lichia amia*); Linguattola (*Citharus linguatula*); Luccio di mare (*Sphyraena sphyraena*); Lumachino (*Nassarius mutabilis*); Lumacone (*Cassidaria echinophora*); Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*); Melù o Potassolo (*Micromesistius poutassou*); Menola (*Spicara spp.*); Molo o Merlano (*Merlangius merlangus*); Mormora (*Lithognatus mormyrus*); Moscardino (*Eledone spp.*); Moscardino bianco (*Eledone cirrhosa*); Murena (*Muraena Helena*); Murice (*Hexaplex trunculus*); Murice spinoso (*Bolinus brandaris*); Musdea o Mostella (*Phycis blennoides*); Nasello (*Merluccius merluccius*); Natica (*Naticarius Stercusmuscarum*); Occhiata (*Oblada melanura*); Ombrina (*Umbrina cirrosa*); Orata (*Sparus aurata*); Ostrica piatta (*Ostrea edulis*); Pagro (*Pagrus pagrus*); Palamita (*Sarda sarda*); Palombo (*Mustelus mustelus*); Pannocchia (*Squilla mantis*); Passera (*Platichthys flesus*); Pesce balestra (*Balistes Spp.*); Pesce prete (*Uranoscopus scaber*); Pesce S. Pietro (*Zeus faber*); Pesce sciabola (*Lepidopus caudatus*); Pesce serra (*Pomatomus saltatrix*); Pesce spada (*Xiphias gladius*); Pie' di pellicano (*Aporrhais pespelecani*); Polpo (*Octopus vulgaris*); Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*); Rapana Venosa (*Rapana Venosa*); Razza chiodata (*Raja clavata*); Razza occhialina (*Raja miraletus*); Razza Stellata (*Raja asterias*); Ricciola (*Seriola dumerili*); Rombo chiodato (*Psetta maxima*); Salpa (*Sarpa salpa*); Sarago maggiore (*Diplodus sargus*); Sarago sparaglione (*Diplodus sargus*); Scampo (*Nephros norvegicus*); Scorfano (*Scorpaena scrofa*); Scorfano nero grande (*Scorpaena porcus*); Scorfanotto (*Scorpaena notata*); Seppia (*Sepia officinalis*); Seppiette (*Sepia elegans*); Sgombro (*Scomber scombrus*); Soaso o rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*); Sogliola (*Solea solea*); Sogliola fasciata (*Microchirus variegatus*); Spinarolo (*Squalus acanthias*); Spratto (*Sprattus sprattus*); Suacia (*Arnoglossus laterna*); Suro o Sugarello (*Trachurus trachurus*); Tonnetto (*Euthynnus alletteratus*); Tonno rosso o Tonno (*Thunnus thynnis*); Totano (*Illex coindetii*); Tracina (*Trachinus Spp.*); Triglia di fango (*Mullus barbatus*); Triglia di scoglio (*Mullus surmuletus*); Verdesca (*Prionace glauca*);

Considerato che la suddetta organizzazione di produttori, formata in società cooperativa per azioni alla quale aderiscono quarantaquattro imprese, risulta essere regolarmente costituita con atto in data 27 marzo 2021, registrato il 1° aprile 2021, repertorio n. 68.389, fascicolo n. 30.846, per dott. Stefano Sabatini notaio in Ancona, iscritto al ruolo del Distretto notarile di detta città;

Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la relazione illustrativa della richiedente organizzazione di produttori che evidenzia come nel Circondario marittimo di Ancona, ove sono dislocati i quarantaquattro pescherecci di cui alle imprese armatrici costituenti l'or-

ganizzazione produttori «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni» - relativamente alla pesca delle specie per le quali viene chiesto il riconoscimento - in relazione al numero di imbarcazioni ed alle quantità di prodotto ittico catturato dalle stesse, consente di rispettare il requisito circa lo svolgimento «di un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;
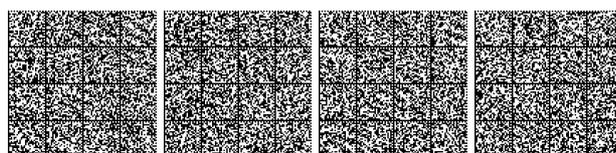
Vista la nota della Capitaneria di porto di Ancona prot. n. 22682 del 20 luglio 2021 con la quale la medesima Autorità marittima, dopo aver provveduto ad acquisire i necessari dati per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ha verificato che le imprese aderenti all'Associazione in parola hanno di fatto commercializzato oltre il 50% del prodotto ittico calcolato sul totale delle quantità commercializzate dai mercati ittici presenti nel Compartimento marittimo di Ancona ed il 55% del valore di produzione e che, ove si considerasse quale zona di riferimento il Circondario marittimo di Ancona, tali percentuali sarebbero entrambe di oltre il 95%, confermando quindi lo svolgimento «di un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso»;

Considerato che la organizzazione di produttori in questione, attraverso il numero dei soci e relativamente all'attività di cattura dei pescherecci, svolge un'attività economica sufficiente relativamente al volume di produzione commercializzabile delle specie per le quali ha chiesto il riconoscimento e soddisfa, pertanto, il requisito inerente all'attività economica svolta, di cui all'art. 14, paragrafo 1 *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni», con sede in Ancona via Vanoni, 4, per la pesca delle specie ittiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. La organizzazione di produttori «Associazione produttori pesca società cooperativa per azioni», con sede in Ancona è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca delle seguenti specie ittiche: Aguglia (*Belone belone*), Aquila di mare (*Myliobatis aquila*), Aragosta (*Palinurus elephas*), Aringa (*Clupea Harengus*), Astice (*Homarus gammarus*), Boga (*Boops boops*), Branzino (*Dicentrarchus labrax*), Busbana (*Trisopterus minutus*), Calamaretto (*Alloteuthis media*), Calamaro (*Loligo vulgaris*), Canestrello (*Aquipecten spp*), Capasanta o Conc. S. Giacomo (*Pecten jacobeaus*), Cefalo o Calamita o Botolo (*Liza ramada*), Cepola (*Cepola macrophtalma*); Cernia o dotto (*Polyprion americanus*); Coda di gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*); Code di Mazzancolle (*Penaeus Kerathurus*); Corvina (*Sciaena umbra*); Dentice (*Dentex dentex*); Fragolino (*Pagellus erythrinus*); Gallinella o cappone (*Chelidonichtys lucerna*); Gambero rosa; (*Parapenaeus longirostris*); Gattuccio (*Scyliorhinus canicula*); Ghiozzo nero (*Gobius niger*); Grancevola o Granceola (*Maja squinado*); Granchio di strascico (*Liocarcinus depurator*); Granchio melograno o Calappa (*Calappa granulata*); Gronco (*Conger conger*); Lanzardo (*Scomber japonicus*); Leccia (*Lichia amia*); Linguattola (*Citharus linguatula*); Luccio di mare (*Sphyraena sphyraena*); Lumachino (*Nassarius mutabilis*); Lumacone (*Cassidaria echinophora*); Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*); Melù o Potassolo (*Micromesistius poutassou*); Menola (*Spicara spp.*); Molo o Merlano (*Merlangius merlangus*); Mormora (*Lithognatus mormyrus*); Moscardino (*Eledone spp.*); Moscardino bianco (*Eledone cirrhosa*); Murena (*Muraena Helena*); Murice (*Hexaplex trunculus*); Murice spinoso (*Bolinus brandaris*); Musdea o Mostella (*Phycis blennoides*); Nasello (*Merluccius merluccius*); Natica (*Naticarius Stercusmuscarum*); Occhiata (*Oblada melanura*); Ombrina (*Umbrina cirrosa*); Orata (*Sparus aurata*); Ostrica piatta (*Ostrea edulis*); Pagro (*Pagrus pagrus*); Palamita (*Sarda sarda*); Palombo (*Mustelus mustelus*); Pannocchia (*Squilla mantis*); Passera (*Platichthys flesus*); Pesce balestra (*Balistes Spp.*); Pesce prete (*Uranoscopus scaber*); Pesce S. Pietro (*Zeus faber*); Pesce sciabola (*Lepidopus caudatus*); Pesce serra (*Pomatomus saltatrix*); Pesce spada (*Xiphias gladius*); Pie' di pellicano (*Aporrhais pespelecani*); Polpo (*Octopus vulgaris*); Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*); Rapana Venosa (*Rapana Venosa*); Razza chiodata (*Raja clavata*); Razza occhialina (*Raja miraletus*); Razza Stellata (*Raja asterias*); Ricciola (*Seriola dumerili*); Rombo chiodato (*Psetta maxima*); Salpa (*Sarpa salpa*); Sarago maggiore (*Diplodus sargus*); Sarago sparaglione (*Diplodus sargus*); Scampo (*Nephros norvegicus*); Scorfano (*Scorpaena scrofa*); Scorfano nero grande (*Scorpaena porcus*); Scorfanotto (*Scorpaena notata*); Seppia (*Sepia officinalis*); Seppiette (*Sepia elegans*); Sgombro (*Scomber scombrus*); Soaso o rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*); Sogliola (*Solea solea*); Sogliola fasciata (*Microchirus variegatus*); Spinarolo (*Squalus acanthias*); Spratto (*Sprattus sprattus*); Suacia (*Arnoglossus laterna*); Suro o Sugarello (*Trachurus trachurus*); Tonnetto (*Euthynnus alletteratus*); Tonno rosso o Tonno (*Thunnus thynnis*); Totano (*Illex coindetii*); Tracina (*Trachinus Spp.*); Triglia di fango (*Mullus barbatus*); Triglia di scoglio (*Mullus surmuletus*); Verdesca (*Prionace glauca*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

Il direttore generale: RIGILLO

21A07287

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2021.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nostrano Valtrompia» registrata in qualità di denominazione di origine protetta con regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2012 della Commissione del 6 luglio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento con regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2044 della Commissione del 17 novembre 2021, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Nostrano Valtrompia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2044 della Commissione del 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L n. 418 del 24 novembre 2021.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «NOSTRANO VALTROMPIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Nostrano Valtrompia» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Nostrano Valtrompia» D.O.P. è un formaggio semigrasso a pasta extra dura, prodotto tutto l'anno, a partire da latte crudo e con l'aggiunta di zafferano.

Le caratteristiche del prodotto, al momento dell'immissione al consumo, sono le seguenti:

forma cilindrica con scalzo quasi diritto: il diametro è compreso tra 30 e 45 cm e l'altezza dello scalzo varia da 8 a 12 cm;

il peso della forma può variare da 8 a 18 kg;

la crosta è dura e presenta colorazioni variabili dal giallo bruno al rossastro;

la pasta si presenta dura, tuttavia non eccessivamente granulosa, e può presentare occhiatura di dimensione medio-fine uniformemente distribuita;

la pasta ha gusto e aroma pieni ed intensi, senza percezione di note acide a maturazione minima e quando molto stagionata anche con note di pungente appena accennate;

il colore della pasta è giallo paglierino con tendenza al giallo verde;

il contenuto di grasso, espresso sulla sostanza secca, è compreso tra 27,5 e 45,0%;

il contenuto massimo di umidità è pari al 36% del tal quale;

la durata minima della stagionatura è di dodici mesi.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Nostrano Valtrompia» D.O.P. appartiene ai Comuni della Provincia di Brescia ricadenti nella Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Irma, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, nonché la zona montana del Comune di Gussago (BS) comprendente le frazioni Quarone e Civine.

La zona di produzione è definita in base sia alle caratteristiche fisiche del territorio che all'omogeneità dell'utilizzo delle pratiche tradizionali, così come esposto nell'art. 6.
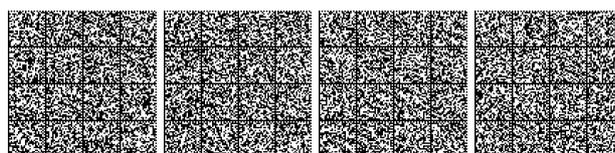
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuno gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori e degli stagionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Materia prima.

Il latte proviene dalla zona di produzione ed è ottenuto da vacche di razza bruna iscritte al libro genealogico, per almeno il 90% del totale. Il restante 10% può derivare da soggetti di altre razze o meticci.

La razione alimentare del bestiame, è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 75% della sostanza secca totale; concentrati di cereali e leguminose, sottoprodotti della lavorazione dei medesimi, sale pastorizio e complessi minerali e vitaminici quali integratori, non superano il 25% della sostanza secca della razione.

I capi devono essere alimentati con erba e/o fieno di prato polifita, contenenti essenze prative spontanee, provenienti dal territorio identificato all'art. 3, sufficiente a garantirne l'alimentazione per almeno il 50% del fabbisogno giornaliero della razione totale, espressa in sostanza secca.

Durante il periodo compreso tra giugno e settembre viene praticato l'alpeggio e il pascolo per non meno di sessanta giorni, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Non è consentita l'alimentazione delle bovine con insilato di mais.

5.2 Preparazione.

Per la produzione del formaggio si utilizza il latte derivante al massimo da quattro munte consecutive.

Il latte crudo è trasferito in bacinelle tonde o rettangolari costruite in acciaio o alluminio, ove sosta, al fine di consentire l'affioramento spontaneo della panna, per periodi variabili da dieci a quarantotto ore, dal momento in cui la prima munta è stata colata in bacinella.

Il latte dell'ultima munta può essere utilizzato intero.

Dopo la scrematura parziale, il latte è immesso crudo nella caldaia di coagulazione. La caldaia è in rame.

Il riscaldamento del latte alla temperatura di coagulazione, compresa tra 36 e 40 gradi Celsius, è realizzato mediante fuoco diretto di legna o con bruciatori a gas e vapore indiretto come fonte energetica.

È consentita l'aggiunta, fino ad un massimo del 2% del latte in caldaia, di colture naturali ottenute per incubazione di latte o di siero cotto di fine caseificazione, proveniente al massimo dalla lavorazione dei tre giorni precedenti.

La coagulazione del latte avviene, per aggiunta di caglio di vitello o di vitellone (minimo 70% chimosina con titolo minimo di 1:10.000), in tempi variabili da 30 a 60 minuti a temperature comprese tra 35 e 40°C. Dopo la rottura fine del coagulo con spino, fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di riso, la cagliata è mantenuta in agitazione con la *rotella*, tradizionale attrezzo in legno o altro materiale idoneo all'utilizzo caseario, formato da un disco montato su un lungo manico, ed è quindi cotta a temperature comprese tra 47 e 52°C.

Al latte in caldaia o alla miscela di siero e cagliata prima della cottura è aggiunto zafferano in quantità comprese tra 0,05-0,2 g /100 kg di latte.

La cagliata cotta, dopo giacenza sul fondo della caldaia per tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta con telo o con la *mastella*, tradizionale recipiente in legno o altro materiale idoneo all'utilizzo caseario, di forma cilindrica, ove permane fino al suo trasferimento in fascera.

Sulla stessa fascera è impressa, in rilievo, la scritta «Nostrano Valtrompia» ripetuta più volte, oltre al contrassegno identificativo composto dal numero di matricola dell'azienda produttrice e dal lotto di produzione rappresentato da un numero progressivo da 1 a 366/anno.

La cagliata in fascera è quindi ricoperta con teli e rimane sullo *spersore*, tradizionale tavolo rettangolare inclinato, fino a completamento dello sgrondo del siero e comunque per non più di ventiquattro ore a decorrere dal momento dell'estrazione della cagliata.

5.3 Salatura.

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta di sale secco sulle facce e sullo scalzo, o in immersione in soluzione salina e la sua durata è variabile da cinque fino a venti giorni in funzione delle dimensioni della forma.

5.4 Stagionatura.

Il periodo considerato di lavorazione del latte termina con la fase della salatura e comunque non prima di venti giorni dal momento in cui la forma è posta nella fascera.

Durante la stagionatura, della durata minima di dodici mesi calcolati a partire dalla fine del periodo di salatura, viene effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme, con intervalli di tre - dieci giorni.

Inoltre, a partire dal terzo mese e fino al termine della stagionatura, la cura periodica delle forme prevede, ogni sette – venti giorni, la raspatura e successivamente l'oliatura della crosta con olio di lino.

La durata minima del processo di trasformazione per la produzione del «Nostrano Valtrompia», comprensivo del periodo di lavorazione e del periodo di stagionatura è di tredici mesi.

Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene impresso a fuoco, il logo identificativo di cui all'art. 8.

Art. 6.

Legami con l'ambiente

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP è prodotto in un ambiente geografico caratterizzato da ripidi versanti, angusti prati di fondo valle e acclivi pascoli montani, sui quali crescono essenze prative spontanee quali *Dactylis glomerata, Festuca ovina, Poa annua, Phleum pratense, Trifolium montanum*, ecc.. Tali essenze, mangiate fresche dagli animali prevalentemente di razza Bruna quando al pascolo durante l'alpeggio estivo o affienate nel restante periodo dell'anno, contribuiscono alle caratteristiche organolettiche del latte in quanto le loro componenti aromatiche sono veicolate direttamente nel latte. I medesimi fattori geografici hanno fatto permanere una struttura produttiva costituita prevalentemente da piccole aziende individuali che producono il latte, lo trasformano in formaggio che quindi stagionano. Si perpetua in tal modo in Valle Trompia la tradizionale figura dell'allevatore che è allo stesso tempo casaro e stagionatore, garanzia di una forte identità di filiera corta. La dimensione familiare dell'organizzazione produttiva assicura il mantenimento della pluralità delle pratiche tradizionali della Valle, quali ad esempio la capacità di autoprodurre attrezzi per la caseificazione o l'oliatura della crosta ed è infine strumento per la trasmissione orale delle conoscenze.

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» DOP si caratterizza per il ridotto contenuto di umidità e di grasso che contribuisce alla consistenza dura, anche se non eccessivamente granulosa. È caratteristica l'assenza di percezione di note acide al gusto, tipica dell'equilibrio fermentativo della microflora autoctona del latte crudo. Il colore della pasta è giallo paglierino, anche per l'uso dello zafferano, con tendenza al giallo verde, mentre la crosta è dura con colore variabile dal giallo bruno al rossastro, grazie al contributo dei trattamenti di oliatura della crosta che preservano il formaggio da una precoce ed eccessiva perdita di umidità.

La struttura irregolare e accidentata del territorio ha portato sia alla forzata parcellizzazione dell'attività produttiva che alla disincentivazione della trasformazione industriale del latte, consolidando nel tempo organizzazioni aziendali che vedono quale fulcro del sistema, la piccola azienda zootecnica di autotrasformazione del proprio latte. Infatti, il complesso sistema orografico, che vede alpeggi situati a oltre 1.800 metri s.l.m. e le difficoltà di ordine viabilistico dell'area di produzione, condizionano da sempre la modalità di raccolta e trasformazione del latte, che avvengono tutt'ora in secchi/bidoni e bacinelle nelle aziende di autotrasformazione. La somma dei fattori legati alla particolarità della
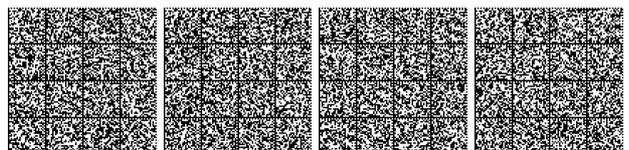
zona geografica e alle tecniche di lavorazione tradizioni determinano la specificità del latte e contribuiscono quindi alle caratteristiche del «Nostrano Valtrompia» D.O.P. Nello specifico, l'affioramento spontaneo della crema di latte permette una sensibile riduzione del contenuto in grasso del latte destinato alla caseificazione e nello stesso tempo contribuisce a che nel latte si sviluppi una microflora autoctona importante per i processi di stagionatura e per le caratteristiche gustative del formaggio. L'azione combinata della microflora autoctona presente nel latte crudo di caldaia permette la corretta acidificazione della cagliata e nel corso della stagionatura contribuisce a produrre un importante quantità di peptidi ed aminoacidi liberi che caratterizzano le proprietà di gusto e sapore rendendo il formaggio privo di note acide al gusto.

Durante il periodo di maturazione del formaggio «Nostrano Valtrompia» D.O.P., i produttori mantengono la pratica tradizionale di oliatura della forma per evitare che il raggiungimento precoce del valore di umidità massimo (36%) influenzi negativamente le attività enzimatiche, modificando negativamente le caratteristiche di gusto intenso.

Inoltre, la pratica consolidata dell'aggiunta di zafferano nel latte o alla miscela di siero e cagliata permette di migliorare l'aspetto della pasta del formaggio che altrimenti per fattori legati alla scrematura parziale del latte e all'alimentazione delle bovine assumerebbe un eccesso di tonalità verde.

In Valle Trompia, è prevalente la figura dell'allevatore del bestiame che è anche casaro e stagionatore. Si riunisce quindi in una sola figura gran parte della filiera. In questo contesto interviene l'uso di tecniche comuni che si tramandano da padre in figlio. L'addizione di zafferano, l'uso di caldaie di rame e di attrezzi spesso prodotti dagli stessi casari, quali lo spino, la rotella e la spannarola, e la cura nelle operazioni di oliatura delle forme ad opera dei produttori, con olio di lino durante la stagionatura, sono l'evidenza del mantenimento dell'antico metodo di lavorazione del latte che permette di ottenere il «Nostrano Valtrompia», formaggio espressione della cultura umana e agricola del territorio di produzione.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06. Tale struttura è un organismo di controllo autorizzato: Csqa Certificazioni s.r.l., via San Gaetano n. 74, 30016 Thiene (VI) - tel. 0445 313011 - Fax +39 0445 313070.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio «Nostrano Valtrompia» D.O.P. è commercializzato in forma intera e/o porzionata ed è immesso al consumo munito di logo identificativo, comprensivo della scritta «Nostrano Valtrompia» ripetuta più volte e dal numero di matricola, impressi sullo scalzo in fascera, oltre che eventualmente da un disco di carta, da apporre su una delle facce, sul quale è riportato il logo identificativo comprensivo della scritta «Nostrano Valtrompia» D.O.P. affiancato dal logo comunitario come previsto nel regolamento (CE) n. 1898/2006. Il logo identificativo dovrà avere preponderanza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.

La porzionatura del formaggio venduto preconfezionato può avvenire in spicchi di peso variabile, comunque tali da comprendere una parte dello scalzo che testimoni l'origine del formaggio. Su ogni pezzo o confezione, o sull'etichetta posta sui medesimi, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo comprensivo della scritta «Nostrano Valtrompia D.O.P.» affiancato dal logo comunitario come previsto nel reg. CE n. 1898/2006.

Le porzioni potranno essere preconfezionate sia sotto vuoto che in atmosfera modificata.

Il logo identificante il formaggio «NOSTRANO VALTROMPIA» è costituito da due linee curve costituenti un semiellisse di altezza pari ad un terzo della larghezza, troncato al centro dalle diciture «NOSTRANO» sulla linea del diametro e «VALTROMPIA» sul settore inferiore in caratteri «Vag Rounded Black».

All'interno del semiellisse compaiono le lettere NVT in forma maiuscola corsiva e intersecantisi fra di loro con lo sbaffo destro della T leggermente traslato.

Il logo così descritto dovrà avere prevalenza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.

Utilizzo in sovraimpressione sullo scalzo del formaggio:

Utilizzo in grafica.

In B/N:

tutto il logo è stampato in NERO al 100%, tranne lo sbaffo della T che è NERO al 50%.

A colori:

tutto il logo è stampato in VERDE (70% cyan - 20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 370, tranne lo sbaffo della T che è GIALLO (20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 129.

21A07278

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carrozzeria Europa società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,

ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Carrozzeria Europa società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 82.977,00 si riscontra una massa debitoria di euro 95.094,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 15.599,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati:

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Carrozzeria Europa società cooperativa», con sede in Nettuno (RM) (codice fiscale 11869821006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ersilia Bartolomucci, nata a Sora (RM) il 30 gennaio 1965 (codice fiscale BRTRSL65A70I838T), domiciliata in Roma (RM), via delle Tre Madonne, n. 16.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07282

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. D.L.P. logistica e trasporti in liquidazione», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 9 dicembre 2020, n. 58 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. D.L.P. logistica e trasporti in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. D.L.P. logistica e trasporti in liquidazione» con sede in Cerignola (FG) (codice fiscale 03429760717), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Carità nato a Foggia il 21 giugno 1977, (c.f. CRTFBA77H21D643J), ivi domiciliato in via Barletta, n. 1.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07283

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società «La Fenice società cooperativa – in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.552.893,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.813.620,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -2.427.938,00;

Considerato che in data 7 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Preso atto della nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la società cooperativa non è più aderente all'associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fenice società cooperativa – in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale 01958350132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Dego, (codice fiscale DGELGU83D18C623N) nato a Chiavenna (SO) il 18 aprile 1983, e domiciliato in Colico (LC), via Nazionale, n. 111.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07284
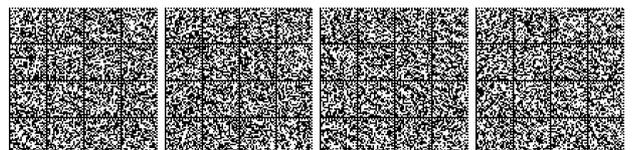
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LINK CAMPUS UNIVERSITY»

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Link Campus University» approvato con decreto ministeriale 30 marzo 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 19/2021 del 26 aprile 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi «Link Campus University» ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo;

Vista la nota del 12 maggio 2021, prot. n. 260/2021, con la quale l'Università degli studi «Link Campus University» ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca le modifiche di statuto sopra citate;

Vista la nota del 9 luglio 2021, prot. n. 0009571, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche di statuto sopra citate;

Vista la delibera n. 40/2021 del 28 ottobre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi «Link Campus University» con la quale sono state recepite e approvate le suddette osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi «Link Campus University» è modificato come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

Il nuovo testo dello statuto dell'Università degli studi «Link Campus University» entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Roma, 3 dicembre 2021

Il rettore: GIUSTI

ALLEGATO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione

1. L'Università degli studi «Link Campus University» (di seguito denominata «Link»), con sede legale in Roma, ha come finalità la preparazione culturale e professionale, la formazione e la trasmissione critica delle conoscenze, la promozione e l'organizzazione della ricerca, il trasferimento dell'innovazione e, a questo fine, si avvale delle più moderne tecnologie informatiche e didattiche.

2. Link è un'Università non statale legalmente riconosciuta che realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi che fanno espressamente riferimento alle università, con particolare riguardo alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Link riveste personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e all'art. 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168. La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Link è emanazione della Fondazione Link Campus University (di seguito denominata Fondazione) che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvede all'organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attività della didattica e della ricerca nell'università, ai sensi del proprio Statuto, anche mediante l'affidamento degli stessi a «Global Education Management S.p.a.» (già, «Gestione Link S.p.a.»), che assume il rischio di impresa.

Art. 2.

Finalità

1. Link assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. In questo contesto Link intende operare per formare figure idonee ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi - pubblici e privati - e nelle professioni, con la padronanza di:

a) conoscenze e strumenti concettuali supportati dai necessari riferimenti scientifici e metodologici;

b) attitudini orientate all'analisi e alla elaborazione di strategie operative privilegiando la rispettiva componente etica;

c) capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.

2. Link favorisce collegamenti con il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle professioni.

3. Link collabora con università, anche straniere, in attività di ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi, sperimentando anche forme innovative di integrazione o fusioni tra le stesse università.

4. Link, in quanto sede privilegiata del dialogo e dell'integrazione culturale, concorre all'affermazione della giustizia, della pace, del rispetto dell'ambiente e del giusto sviluppo dell'Unione europea e dell'intera comunità internazionale.
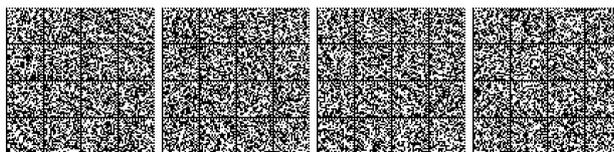
Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.

Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il presidente onorario, ove nominato;

d) il direttore generale;

e) il rettore;

f) il Senato accademico;

g) il consiglio di dipartimento;

h) il nucleo di valutazione;

i) il collegio di disciplina;

l) il collegio dei revisori dei conti.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione si compone al massimo di sette membri, tra cui:

a) il rettore, nominato dal Comitato soci fondatori della Fondazione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma secondo;

b) il presidente nominato dal Comitato soci fondatori della Fondazione;

c) tre o più componenti, fino a un massimo di cinque, nominati dalla Fondazione tra i consiglieri di amministrazione della medesima Fondazione.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati con delibera motivata assunta dal Comitato soci fondatori della Fondazione.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anche anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.

6. La funzione di segretario del Consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore generale.

7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina il vice-presidente tra i componenti di cui al comma 2, lettera *c)*, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

8. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborsi spese, salvo diversa disposizione assunta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o in caso di suo impedimento o di sua assenza dal vice-presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, salvo convocazioni d'urgenza, almeno tre giorni prima di ogni riunione e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in assenza, all'indirizzo e-mail preventivamente comunicato a Link dai singoli componenti al momento dell'accettazione dell'incarico.

3. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o i regolamenti dell'Università non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, prevale il voto del vice-presidente.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) le strategie generali di sviluppo dell'Università e i relativi programmi;

b) l'approvazione del regolamento generale di Ateneo e delle relative modifiche e degli altri regolamenti dell'Università;

c) in merito ad ogni questione e regolamentazione interna in materia di didattica e di ricerca sentito il Senato accademico e i consigli di dipartimento per le questioni di rispettiva competenza;

d) le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università;

e) l'apertura di sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

f) l'attivazione o la cessazione dei corsi di studio approvati e/o accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

g) la costituzione dei dipartimenti e delle strutture didattiche afferenti ai corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

h) le modalità di immatricolazione e di iscrizione degli studenti all'Università;

i) l'approvazione, entro i termini di legge, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Università;

j) la programmazione del personale docente e non docente e la programmazione degli acquisti di beni e servizi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

k) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, dei membri del nucleo di valutazione;

l) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, di uno o più pro-rettori, individuati tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;

m) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, dei direttori di dipartimento su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;

n) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, di un direttore generale, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;

o) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, del presidente onorario, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;

p) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, del collegio dei revisori dei conti, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
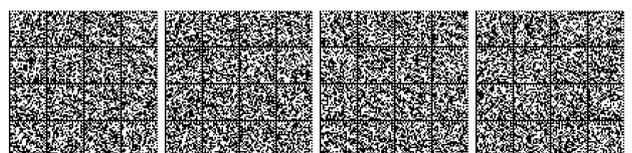
q) le assunzioni e il conferimento degli incarichi del personale docente;

r) in materia di rette e contributi a carico degli studenti e di criteri per le verifiche di profitto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. Inoltre, spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) l'avvio, la sospensione, la revoca e l'annullamento delle procedure di chiamata e/o di trasferimento di professori di ruolo e dei ricercatori;

b) in merito ai corsi di laurea da attivare in ciascun anno accademico;

c) in merito agli incarichi e ai contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

d) l'accreditamento dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;

e) in ordine al trattamento economico del personale docente;

f) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

g) in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) entro trenta giorni dalla ricezione del parere previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 240/2010, l'irrogazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

i) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione trasmette alla Fondazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo.

Art. 7.

Presidente del Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso e lo convoca;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

d) può delegare l'esercizio di sue funzioni al vice-presidente.

Art. 8.

Rettore e pro-rettori

1. Il rettore è responsabile dell'attività didattica e scientifica svolta nell'Università.

2. Il rettore è nominato tra professori ordinari.

3. Il rettore dura in carica tre anni ed è rinominabile consecutivamente per una sola volta per un ulteriore mandato di tre anni.

4. Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

c) vigila sul regolare svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;

e) favorisce e monitora l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;

f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività didattica, scientifica e di ricerca dell'Università;

g) esercita l'attività disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

h) avvia il procedimento disciplinare per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura;

i) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

5. Il rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire, con delega, da un pro-rettore, o da più pro-rettori, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

6. Il mandato del pro-rettore, o dei pro-rettori, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta per un ulteriore triennio.

Art. 9.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal/dai pro-rettore/i;

c) dai direttori dei dipartimenti.

2. Il Senato accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Le funzioni di segretario delle adunanze del Senato accademico sono esercitate dal direttore generale.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il presidente del Consiglio d'amministrazione, o un suo delegato. In caso di assenza o impedimento del rettore, il Senato accademico è presieduto dal pro-rettore ovvero, nel caso in cui siano stati nominati più pro-rettori, dal pro-rettore con maggiore anzianità nella carica.

6. In particolare, compete al Senato accademico dell'Università:

a) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sulle proposte regolamentari in materia di didattica e di ricerca e sulle relative modifiche;

b) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche regolamentari in materia di didattica e ricerca, ivi comprese le modifiche ai regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati;

c) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sulla costituzione di nuovi dipartimenti;

d) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sugli atti delle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, sugli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e sugli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

e) formulare proposte al Consiglio di amministrazione ed esprimere a quest'ultimo pareri non vincolanti, laddove richiesti, sui programmi di sviluppo dell'Università e sugli indirizzi programmatici dell'attività di ricerca;

f) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

g) adottare il proprio regolamento di funzionamento interno.

7. Il Senato accademico dura in carica tre anni. I componenti del Senato accademico nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anche anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.

8. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborsi spese.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale:

a) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico in qualità di segretario;

b) opera sulla base di specifiche deleghe esecutive conferite dal Consiglio di amministrazione;

c) formula proposte al Consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi.
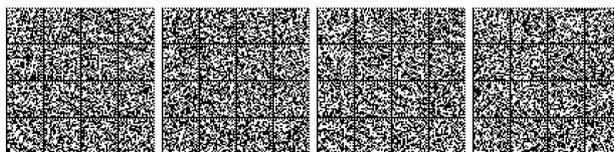
2. Il direttore generale dura in carica un anno e può essere rinnovato.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dal Consiglio di amministrazione; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

Capo III

DIPARTIMENTI E CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Art. 12.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attività didattica e di promozione dell'attività di ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. I dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due professori di ruolo che sono individuati, alternativamente, tra quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai corsi del medesimo dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento è presieduto dal direttore che lo convoca.

3. Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

4. All'atto di insediamento, il direttore di dipartimento nomina, tra i componenti del consiglio di dipartimento, un vice-direttore.

5. Il vice-direttore di dipartimento sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo all'esercizio, in via temporanea, delle proprie funzioni.

6. Il consiglio di dipartimento:

a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;

b) esprime al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;

c) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni del rettore.

7. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborsi spese.

Capo IV

ALTRI ORGANI

Art. 14.

Nucleo di valutazione

1. L'Università istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, nonché dei servizi per gli studenti.

2. I membri del nucleo sono nominati e revocati, con provvedimento motivato, dal Consiglio di amministrazione, che ne individua il presidente, sentito il Senato accademico.

3. La partecipazione al nucleo di valutazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 15.

Collegio di disciplina

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina, composto da cinque componenti, quali membri effettivi e da tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di disciplina anche soggetti esterni a Link

2. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi.

3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.

4. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.

5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

6. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera *g)* e lettera *h)* spettano e sono esercitate dal decano dell'Ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo in Link.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. Il procedimento disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

Art. 16.

Presidente onorario

1. Il presidente onorario, ove nominato, interviene per conto di Link, senza poteri di gestione e/o di rappresentanza, in eventi e iniziative pubbliche e/o private di carattere culturale, accademico e istituzionale promossi dalla stessa Link o ai quali quest'ultima partecipa e/o aderisce.

2. La carica di presidente onorario è conferita e con delibera motivata è revocata dal Consiglio di amministrazione di Link su proposta vincolante assunta dal Comitato soci fondatori della Fondazione.

3. Il presidente onorario dura in carica quattro anni e il suo mandato può essere rinnovato.

Capo V

PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 17.

Funzionamento

1. La convocazione degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio deve essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in assenza, all'indirizzo e-mail preventivamente comunicato a Link dai singoli componenti dell'organo collegiale all'atto di accettazione dell'incarico.

2. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il soggetto che presiede la seduta deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.
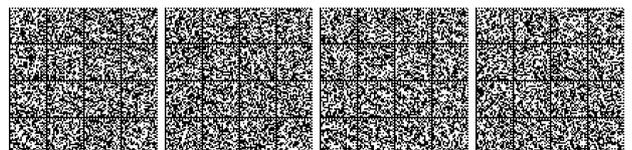
3. L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che lo statuto o i regolamenti dell'Università stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Partecipazione dell'Università a società ed enti

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalità di cui al comma precedente. La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 20.

Norme finali

1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate entro i dodici mesi successivi alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In tale periodo transitorio continuano a trovare applicazioni le previgenti disposizioni statutarie.

21A07275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fraxiparina» e «Fraxodi»

Estratto determina AAM/PPA n. 879/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente ai medicinali FRAXIPARINA (codice A.I.C. n. 026736) e FRAXODI (codice A.I.C. n. 036458) per le descritte forme farmaceutica e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

«Fraxiparina»:

«2850 UI Antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml - A.I.C. n. 026736064;

«3800 UI Antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml - A.I.C. n. 026736076;

«5700 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n. 026736088;

«7600 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 026736090;

«9500 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n. 026736102.

«Fraxodi»:

«11400 UI Anti XA/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 036458014;

«15200 UI Anti XA/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 036458040;

«19000 UI Anti XA/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 036458077.

Tipo II, C.I.4 aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in accordo al CCDS (in seguito al passaggio dalla versione 9 alla versione 10) al fine di includere nuovi dati di sicurezza relativi alla *cross*-reattività tra eparine non frazionate ed eparine a basso peso molecolare.

Si approva, pertanto, la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo): 4.4 e 4.8.

Le modifiche agli stampati corrette ed approvate sono allegate alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/44.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia s.r.l (codice fiscale 02789580590).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07277
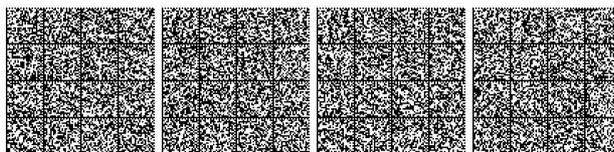
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn»

Estratto determina AAM/PPA n. 898/2021 del 1° dicembre 2021

Sono autorizzate le seguenti variazioni relative al medicinale UNASYN (A.I.C. n. 026360):

aggiornamento delle informazioni del prodotto della specialità medicinale all'ultima versione del *Company Core Data Sheet*;

modifica paragrafi 4.6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida sugli eccipienti EMA/CHMP/302620/2017/IT Rev. 1;

modifiche formali ai paragrafi 2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette;

per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 026360014 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360026 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360038 - «250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+ 1 fiala solvente 1,6;

A.I.C. n. 026360089 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 3 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Codici pratiche: VN2/2020/18 - N1B/2020/1590.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07295

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn»

Estratto determina AAM/PPA n. 899/2021 del 1° dicembre 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relativo al medicinale UNASYN:

B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;

B.I.b.2.b Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione. Soppressione di una procedura di prova per il principio attivo o per una materia prima, un reattivo o una sostanza intermedia, quando è già autorizzata una procedura di prova alternativa;

2x B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia;

B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo);

per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 026360014 - «500 mg+ 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360026 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml

A.I.C. n. 026360038 - «250 mg+500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+ 1 fiala solvente 1,6;

A.I.C. n. 026360089 - «1 g+2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 3 g.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/166.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto determina AAM/PPA n. 892/2021 del 1° dicembre 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale CANESTEN (A.I.C. n. 022760):

C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per adeguamento al CCDS aggiornato. Modifiche editoriali;

Adeguamento testo del confezionamento secondario al QRD template per la polvere cutanea;

per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 022760019 - «1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 022760108 - «1% polvere cutanea» 1 flacone 30 g;

A.I.C. n. 022760159 - «1% spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in pe da 40 ml con pompa dosatrice.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Codice pratica: VN2/2021/58.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07297

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1276
Yen	128,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,671
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,84583
Fiorino ungherese	368,58
Zloty polacco	4,6962
Nuovo leu romeno	4,9498
Corona svedese	10,2903
Franco svizzero	1,044
Corona islandese	147
Corona norvegese	10,214
Kuna croata	7,529
Rublo russo	84,0171
Lira turca	14,3166
Dollaro australiano	1,5782
Real brasiliano	6,3184
Dollaro canadese	1,4362
Yuan cinese	7,2002
Dollaro di Hong Kong	8,795
Rupia indonesiana	16193,78
Shekel israeliano	3,5617
Rupia indiana	84,6635
Won sudcoreano	1344,73
Peso messicano	24,67
Ringgit malese	4,7793
Dollaro neozelandese	1,6552
Peso filippino	56,787
Dollaro di Singapore	1,5441
Baht tailandese	37,978
Rand sudafricano	18,2509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07330
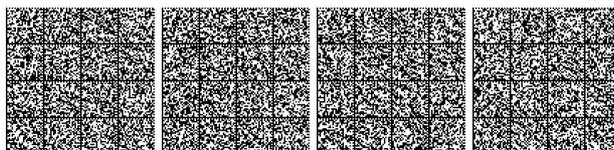
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1363
Yen	128,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,526
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,85173
Fiorino ungherese	365,68
Zloty polacco	4,6639
Nuovo leu romeno	4,951
Corona svedese	10,286
Franco svizzero	1,043
Corona islandese	147
Corona norvegese	10,2795
Kuna croata	7,5315
Rublo russo	84,6123
Lira turca	14,9342
Dollaro australiano	1,5898
Real brasiliano	6,3762
Dollaro canadese	1,4518
Yuan cinese	7,2395
Dollaro di Hong Kong	8,8601
Rupia indonesiana	16277,55
Shekel israeliano	3,5887
Rupia indiana	85,3274
Won sudcoreano	1350,29
Peso messicano	24,5059
Ringgit malese	4,7753
Dollaro neozelandese	1,6644
Peso filippino	57,271
Dollaro di Singapore	1,5521
Baht tailandese	38,282
Rand sudafricano	18,2269

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07331

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1314
Yen	128,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,443
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85
Fiorino ungherese	363,78
Zloty polacco	4,6283
Nuovo leu romeno	4,9467
Corona svedese	10,226
Franco svizzero	1,0427
Corona islandese	146,6
Corona norvegese	10,2195
Kuna croata	7,5185
Rublo russo	83,6246
Lira turca	15,1664
Dollaro australiano	1,5849
Real brasiliano	6,3498
Dollaro canadese	1,4433
Yuan cinese	7,2065
Dollaro di Hong Kong	8,8154
Rupia indonesiana	16249,4
Shekel israeliano	3,5623
Rupia indiana	84,7485
Won sudcoreano	1330,53
Peso messicano	24,0869
Ringgit malese	4,7745
Dollaro neozelandese	1,6548
Peso filippino	57,004
Dollaro di Singapore	1,5431
Baht tailandese	38,151
Rand sudafricano	17,9011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07332
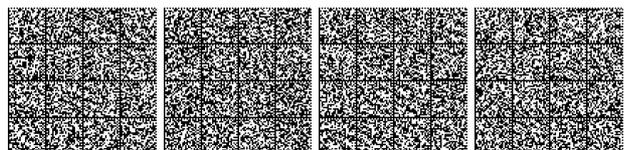
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1339
Yen	127,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,42
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85135
Fiorino ungherese	362,44
Zloty polacco	4,5953
Nuovo leu romeno	4,9488
Corona svedese	10,2658
Franco svizzero	1,0414
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,2962
Kuna croata	7,5245
Rublo russo	83,5138
Lira turca	15,2937
Dollaro australiano	1,5975
Real brasiliano	6,3935
Dollaro canadese	1,4526
Yuan cinese	7,2297
Dollaro di Hong Kong	8,8375
Rupia indonesiana	16342,16
Shekel israeliano	3,5904
Rupia indiana	85,052
Won sudcoreano	1333,57
Peso messicano	24,1963
Ringgit malese	4,7964
Dollaro neozelandese	1,6662
Peso filippino	57,32
Dollaro di Singapore	1,5501
Baht tailandese	38,413
Rand sudafricano	17,9652

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07333

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1291
Yen	127,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,415
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85048
Fiorino ungherese	363,86
Zloty polacco	4,5923
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	10,3185
Franco svizzero	1,0387
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,2875
Kuna croata	7,5273
Rublo russo	83,0225
Lira turca	15,6131
Dollaro australiano	1,5999
Real brasiliano	6,3687
Dollaro canadese	1,4471
Yuan cinese	7,1935
Dollaro di Hong Kong	8,8006
Rupia indonesiana	16288,18
Shekel israeliano	3,5655
Rupia indiana	84,8455
Won sudcoreano	1334,04
Peso messicano	23,9841
Ringgit malese	4,7772
Dollaro neozelandese	1,6634
Peso filippino	57,048
Dollaro di Singapore	1,5466
Baht tailandese	38,254
Rand sudafricano	17,9509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07334
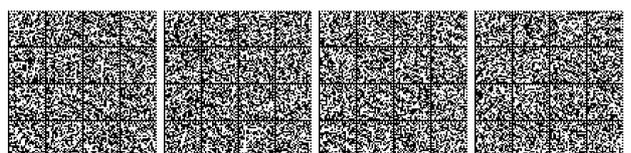
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente il decreto 30 novembre 2021 di ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Campania.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 novembre 2021, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Campania. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

21A07288

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Alphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alle dimensioni minima della maglia della rete e della distanza dalla costa.

Con decreto direttoriale n. 531748 del 14 ottobre 2021, registrato agli organi di controllo al n. 354 in data 3 novembre 2021 (Ufficio centrale del bilancio) e al n. 942 dell'8 novembre 2021 (Corte dei conti), è stato adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Alphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alle dimensioni minima della maglia della rete e della distanza dalla costa, ai sensi degli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 167/2006.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

21A07276

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Convocazione del collegio per la elezione di un giudice della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con decreto del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, 3 dicembre 2021, n. 312, pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa, è stato individuato, a completamento del decreto del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato 6 ottobre 2021, n. 239, l'elenco dei magistrati che fanno parte del collegio convocato per il giorno 14 dicembre 2021 e, in caso di ballottaggio, in data 15 dicembre 2021, per l'elezione del giudice costituzionale.

21A07289

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle determine 5 novembre 2021, relative alla classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Abiraterone Mylan», «Bimzelx» e «Evrenzo», approvati con procedura centralizzata, dell'Agenzia italiana del farmaco. (Determine pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 272 del 15 novembre 2021).

L'indicazione del numero *154*/2021, nel titolo delle determine pubblicate nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riportata nel sommario e alle pagine 54, 56 e 58, deve intendersi corretta, rispettivamente, con i numeri: *145*/2021, *146*/2021 e *147*/2021.

21A07388

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*
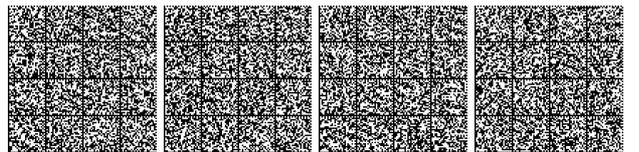
(WI-GU-2021-GU1-297) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
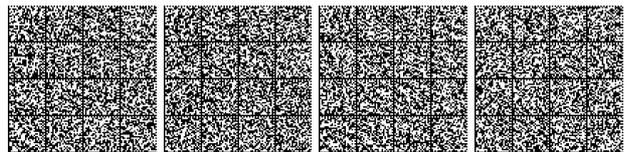
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.